



DELIBERAZIONE N° 202100689

SEDUTA DEL 03/09/2021

UFFICIO SISTEMI CULTURALI E  
TURISTICI. COOPERAZIONE  
INTERNAZIONALE

11AC

STRUTTURA PROPONENTE

OGGETTO

L.R. n. 37/2014, art. 9 - Piano regionale dello Spettacolo - Anno 2021. Presa d'atto dei pareri delle Commissioni Consiliari Permanenti del Consiglio regionale ed approvazione definitiva.

Relatore VICE PRESIDENTE

La Giunta, riunitasi il giorno 03/09/2021 alle ore 09:30 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Bardi Vito	Presidente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2.	Fanelli Francesco	Vice Presidente	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Cupparo Francesco	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Leone Rocco Luigi	Assessore	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5.	Merra Donatella	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Rosa Gianni	Assessore	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Segretario: Antonio Ferrara

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

Visto del Dirigente Generale

IL DIRIGENTE GENERALE Donato Del Corso

Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale

PRENOTAZIONE IMPEGNI

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma.Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro

IMPEGNI

Num. Impegno	Bilancio	Missione.Programma Titolo.Macroaggr.	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno

IL DIRIGENTE

Allegati N° 1

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

- VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni”;
- VISTA la L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
- VISTA la L.R. 2 marzo 1996, n. 12 e ss. mm. ii., recante: “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”;
- VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2010 n. 31 recante: “*Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della Legge Regionale 9 febbraio 2011, n. 7 – Modifica art. 10 Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.*”;
- VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, avente ad oggetto: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
- VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa” che ha novellato la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006;
- VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, avente ad oggetto: Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta regionale” successivamente modificata con la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;
- VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnate;
- VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014, avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22.05.2015 avente ad oggetto: “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
- VISTA la D.G.R. n. 857 del 29 luglio 2016 avente ad oggetto: “DGR n. 624/2016 e DGR n. 689/2015. Declaratoria di alcuni uffici. Precisazioni”;
- VISTA la D.G.R. n. 72 del 30.01.2020 avente ad oggetto: “*Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento incarichi*”, con la quale viene conferito alla dott.ssa Patrizia Minardi l’incarico di direzione dell’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici. Cooperazione internazionale;
- VISTO il D. lgs n. 118 del 23.6.2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma della Legge n. 42/2009 artt. 1 e 2 s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 6 settembre 2001 n. 34 avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata”;
- VISTA la L.R. 06 maggio 2021, n. 19 “Legge di Stabilità Regionale 2021”;
- VISTA la L.R. 06 maggio 2021, n. 20 “Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023”;
- VISTA la D.G.R. n. 359 del 07 maggio 2021, concernente l’Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2021-2023, ai sensi dell’art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

- VISTA la D.G.R. n. 360 del 07 maggio 2021, concernente l'Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021-2023, ai sensi dell'art. 39, c. 10 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTA la D.G.R. n. 4 del 12.1.2021 con la quale è stato nominato l'avv. Donato DEL CORSO Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Presidenza;
- RICHIAMATA la Legge Regionale 30 dicembre 2019, n. 29 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 51 (Speciale) del 31 dicembre 2019 recante norme di "Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni", che introduce nuovi strumenti normativi per la definizione dell'ordinamento amministrativo secondo i criteri ivi declinati;
- VISTO il Regolamento 10 febbraio 2021, n.1 - "Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata", pubblicato sul BURB in data 10.2.2021;
- VISTO l'art. 27, commi da 1 a 3 del Regolamento (Disposizioni transitorie), nella sola fase transitoria e fino all'adozione degli atti di cui all'art. 5 dello stesso;
- VISTA la D.G.R. n. 36/2020 con la quale, nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui alla citata L.R. n. 29/2019, è confermato l'organigramma esistente dei dipartimenti della Giunta regionale quale rinveniente dalle deliberazioni n. 689/2015 e n. 624/2016 come successivamente modificate;
- VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 – Disciplina gli interventi dello stato a favore dello Spettacolo;
- VISTO il D.M. 27 luglio 2017 avente ad oggetto: "Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";
- CONSIDERATO che l'Ufficio Sistemi culturali e turistici. Cooperazione internazionale del Dipartimento Presidenza, tra i compiti e le funzioni è titolare della programmazione, promozione dei progetti, formazione, gestione e verifica di cui alla L. R. n. 37/2014 – Promozione e sviluppo dello Spettacolo e s.m.i. di cui alla L. R. n. 16/2015;
- VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 "Promozione e Sviluppo dello Spettacolo", pubblicata sul BURB n. 47 del 16 dicembre 2014, aggiornata e coordinata con la L.R. 17 aprile 2015, n. 16;
- VISTO l'art. 11 della L.R. n. 37/2014 Albo regionale che prevede l'istituzione dell'Albo regionale dello spettacolo presso il Dipartimento Presidenza – Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e C.I.;
- VISTA la determinazione dirigenziale n. 9 del 30.1.2015, dell'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C. I., con la quale si è provveduto ad istituire l'Albo regionale dello Spettacolo, ai sensi dell'art. 11 della L. reg.le n. 37/2014;
- RILEVATO che la L.R. 37/2014 all'art. 2 "Obiettivi strategici e strumenti", comma 4, stabilisce che: *"Al fine di regolare gli strumenti d'impatto e rafforzare l'azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce:*
- a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l'attivazione delle proprie azioni;*
  - b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo;*
  - c) nell'Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo";*
- CONSIDERATO che la L.R. 37/2014 all'art. 6 "Funzioni della Regione", comma 1, stabilisce che: *"La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di*

*indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee...”;*

CONSIDERATO che la L.R. 37/2014 all’art. 8 *“Programma regionale per lo spettacolo”*, comma 1, stabilisce che: *“Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità ed in armonia con la programmazione regionale di settore, approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare”* e che, inoltre, al comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il *“Programma regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Piano annuale dello spettacolo”*.

VISTA la DGR n. 897 del 13.12.2019 avente ad oggetto: *“L.R. N. 37/2014, art. 8 - Programma Triennale per lo Spettacolo 2019/2021 – Approvazione”*;

VISTA la D.C.R. n. 95 del 10.2.2020, avente ad oggetto: *“L.R. n. 37/2014, art. 8 – Programma Triennale per lo Spettacolo 2019/2021 – Approvazione”*;

CONSIDERATO che la L.R. 37/2014 all’art. 9 *“Piano Annuale per lo spettacolo”*, comma 1, stabilisce che: *“Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l’equilibrio territoriale”*;

CONSIDERATO che l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici ha promosso incontri di concertazione con gli operatori dello spettacolo nel quale, tra l’altro, sono state indicate le azioni e i criteri della proposta di Piano Annuale dello Spettacolo 2021;

PRESO ATTO che a seguito delle concertazioni e delle segnalazioni pervenute dagli operatori dello spettacolo l’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici ha provveduto ad effettuare la necessaria valutazione e l’eventuale accoglimento;

VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, che al *“72° Considerando”* riconosce e stabilisce che: *“Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragr. 1, del trattato, per esempio perché l’attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri”*;

VISTE le posizioni assunte dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di aiuti di Stato per la cultura e la conservazione del patrimonio nel corso del processo di modernizzazione della Commissione europea delle regole degli aiuti di Stato, e in particolare la posizione del 6 giugno 2012 sul progetto di comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (12/87/CR6/C3/C6), nella quale si evidenzia *“l’inopportunità”* di estendere l’applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura;

PRESO ATTO delle Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l’applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura, con particolare riferimento all’art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014, che completano le analisi dei documenti già approvati nel 2012 e nel 2013 e integrano le linee guida già approvate il 18 febbraio 2015 con riferimento alla parte generale del Regolamento europeo, ove si precisa che: - La Commissione riconosce che il finanziamento pubblico possa non configurare aiuto di Stato qualora esso non possieda uno o più degli elementi che compongono un aiuto di Stato sensi dell’art. 107, paragr. 1 del Trattato; - con riferimento alla cultura si può verificare l’assenza di due principali elementi: lo svolgimento di un’attività economica o l’incidenza sugli scambi all’interno dell’Unione; - questo riconoscimento, assieme alla casistica desumibile dai precedenti, consente di escludere dall’ambito di applicazione delle regole della concorrenza una serie di situazioni, per quanto riguarda sia le infrastrutture, che le attività;

VISTA la “Comunicazione della Commissione” sulla nozione aiuti di Stato (2016/C 262/01) cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’unione europea, ed in particolare il punto 2.6 che indica i criteri per stabilire se un’attività nel settore culturale costituisca attività economica; in particolare, essa stabilisce che: - *“alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura ... possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico.”*; - *“il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura ... accessibili al pubblico gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un’istituzione culturale o i partecipanti a un’attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un’autentica remunerazione del servizio prestato”*; - *“molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili e si può, pertanto, escludere l’esistenza di un vero mercato. Secondo la Commissione, anche tali attività dovrebbero essere considerate di carattere non economico”*. La Comunicazione al punto 197 afferma, inoltre, che non incidono sugli scambi il sostegno pubblico a: - *“manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri”*, precisandosi che *“solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d’origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”*; - *“prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale”*;

PRESO ATTO che nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato la Commissione cita i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato nei casi che le sono stati sottoposti e sono, tra gli altri: - il fatto che l’aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli lo stabilimento di imprese di altri Stati membri; - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; - l’incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri;

PRESO ATTO quindi, che il finanziamento pubblico in ambito culturale non costituisce aiuto di Stato quando: - non riguarda un’attività economica; - non falsa la concorrenza fra imprese; - non distorce gli scambi tra Stati membri; la dimensione del fenomeno riguarda una utenza locale, o comunque non internazionale;

CONSIDERATO che la Commissione europea stabilisce che: - se un’attività è accessibile gratuitamente, o se il biglietto non copre che una parte dei costi (valore inferiore al 50%) non si tratta di attività economica; - c’è concorrenza solo fra beni o servizi fungibili e che tale situazione non si verifica sempre nel caso della cultura non potendosi considerare fungibili talune le attività culturali; - è esclusa l’incidenza sugli scambi quando il finanziamento riguarda un’attività definibile di prossimità, cioè quando trattasi di eventi di respiro locale, in grado di attirare un’utenza da brevi distanze;

VISTO l’art. 9 della Costituzione che sancisce: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”*;

CONSIDERATO che il principio suddetto è stato ripreso dalle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che *“lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica”* e *“le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario*

*ad opere ... che interessano particolari qualità culturali ed artistiche si connotano... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)”;*

PRESO ATTO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al COVID-19;
- con vari DPCM si è stabilita la sospensione di spettacoli, eventi nei cinema, teatri e luoghi pubblici e privati che non rispettano la distanza di sicurezza;
- con il DL 25.3.2020 n. 19 (convertito in L. n. 35/2020) e seguenti atti normativi, si è stabilita la chiusura di cinema, teatri, sale e luoghi di aggregazione;

CONSIDERATO che il settore dello spettacolo ha dovuto modificare i modelli consueti di azione per adeguarsi ai criteri e alle direttive di “condotta in sicurezza” indicati da apposite linee guida, allo scopo di garantire che, anche in epoca di emergenza, il settore possa svolgere la sua missione;

CONSIDERATO che tutto il comparto dello spettacolo ha subito un repentino ed inaspettato arresto;

CONSIDERATO che si ritiene:

- intraprendere azioni utili all'avvio dell'intera filiera dell'industria culturale e dello spettacolo ed adottare adeguate misure che comprendano iniziative sia per i lavoratori diretti del settore sia per le professionalità indirette dell'indotto;
- riconsiderare il finanziamento pubblico dello spettacolo, tenendo conto delle criticità attraverso il confronto con le diverse realtà operanti nel settore;
- favorire iniziative volte a destinare risorse specifiche ai centri culturali multifunzionali, che rappresentano veri e propri presidi culturali diffusi sul territorio;
- sostenere iniziative volte al supporto delle attività di formazione per tutti i mestieri del comparto dello spettacolo che prevedano una percentuale significativa di attività laboratoriale;
- promuovere e supportare la produzione di opere in formato digitale dagli organismi dello spettacolo durante il periodo di applicazione delle misure restrittive;

CONSIDERATO altresì, che:

- le progettualità afferenti alla L.R. n. 37/2014 - Spettacolo - promuovono l'occupazione del personale, della creatività, in linea con le direttive vigenti inerenti la creazione dell'industria culturale e creativa, nonché, l'utilizzo di luoghi della cultura per implementare il pubblico alla fruizione;
- gli Operatori dello spettacolo iscritti all'albo regionale, per l'anno 2021, sono n. 139 e che dall'istituzione della L.R. n. 37/2014 c'è stato un trend positivo e che le proposte progettuali candidate sono state in costante aumento nel corso degli anni;
- è opportuno sostenere da una parte la produzione, la distribuzione e l'esercizio delle attività legate allo spettacolo, dall'altra, supportare iniziative promozionali da parte di soggetti ed operatori pubblici e privati, con il concorso diretto della Regione Basilicata, al fine di rafforzare la domanda culturale e creativa fruibile sul territorio regionale;
- necessita salvaguardare i dati occupazionali a valere sul settore dello Spettacolo in quanto evidenziano nel complesso del triennio precedente 2016-2018 un trend virtuoso sul piano qualitativo, con particolare riferimento al consolidamento delle tipologie contrattuali [a tempo indeterminato (compreso i soci lavoratori delle

cooperative), a tempo determinato (compreso i lavoratori con scrittura e a progetto) e collaborazioni e incarichi professionali];

- occorre tutelare la continuità della programmazione e della attuazione delle progettualità nelle annualità che si susseguono al fine di rafforzare le imprese culturali, i distretti e le reti di impresa;
- è utile la promozione della produzione culturale anche on line delle opere prodotte in formato digitale (piattaforme digitali, supporti digitali, modalità on line, ecc.) dagli organismi dello spettacolo durante il periodo di applicazione delle misure restrittive;

RITENUTO opportuno adottare ogni forma di snellimento procedurale amministrativo-contabile, nel rispetto della normativa vigente, al fine di sostenere e razionalizzare la tempistica delle erogazioni dei contributi e consentire la liquidità in favore degli organismi beneficiari;

DATO ATTO che gli oneri rinvenienti dalla attuazione del presente provvedimento, pari complessivamente a € 1.976.730,26, saranno imputati sul Bilancio della Regione Basilicata – esercizio finanziario 2021, rispettivamente sui capitoli di seguito riportati:

- U22137 denominato: “FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Basilicata - intervento strategico n. 22 – Recupero e valorizzazione attrattori culturali. Progetti 22.11 e 22.12 di Promozione e Sviluppo dello Spettacolo”, Missione.Programma 07.01, Piano dei Conti: Contributi agli investimenti a istituzioni sociali private per un importo di € 1.200.000,00;
- U22141 denominato: “FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Basilicata - intervento strategico n. 22 – Recupero e valorizzazione attrattori culturali. Progetti 22.11 e 22.12 di Promozione e Sviluppo dello Spettacolo”, Missione.Programma 07.01, Piano dei Conti: Trasferimenti ad Imprese, per un importo di € 600.000,00;
- U22151 denominato: “FSC 2014-2020 Patto per lo sviluppo della Basilicata. Intervento strategico n. 22 - Recupero e valorizzazione attrattori culturali. Progetti 22.11 e 22.12 di Promozione e Sviluppo dello Spettacolo - Contributi agli investimenti a imprese”, Missione.Programma 07.01, Piano dei Conti: Contributi agli investimenti a altre Imprese, per un importo di € 176.730,26.

VISTA la DGR n. 591 del 21.7.2021 avente ad oggetto: L.R. n. 37/2014, art 9 – Approvazione della proposta “Piano regionale dello Spettacolo - Anno 2021”, con la quale si è provveduto, tra l’altro, a stabilire la dotazione finanziaria sul bilancio regionale esercizio corrente, a trasmettere la proposta di Piano al Consiglio Regionale per gli adempimenti di competenza presso le Commissioni consiliari permanenti;

PRESO ATTO, inoltre, che con la DGR n. 591/2021 si è provveduto alla prenotazione di impegno della somma complessiva di € 1.976.730,26, sui cap. U22137 per un importo di € 1.200.000,00 (pre-impegno n. **202106570**), cap. U22141 per un importo di € 600.000,00 (pre-impegno n. **202106571**) e cap. U22151 per un importo di € 176.730,26 (pre-impegno n. **202106572**), Missione.Programma 07.01 del Bilancio della Regione Basilicata - esercizio finanziario corrente;

RICHIAMATA la L.R. 37/2014 - art. 9 “Piano Annuale per lo spettacolo”, comma 1, laddove stabilisce che: “*Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ....*”;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Consiliari Permanenti IV – Politica Sociale e II – Bilancio e Programmazione, nella seduta del giorno 4.8.2021;

RITENUTO di approvare, in via definitiva, il Piano regionale dello Spettacolo – anno 2021, allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, così come approvato dalle Commissioni consiliari permanenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Su proposta del Presidente, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi dalle Commissioni Consiliari Permanenti IV – Politica Sociale e II – Bilancio e Programmazione, nella seduta del giorno 4.8.2021;
3. di approvare, in via definitiva, il Piano regionale dello Spettacolo – anno 2021 (**ALL. 1**);
4. di autorizzare l'Ufficio Sistemi Culturali e Turistici del Dipartimento Presidenza a porre in essere gli atti e gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente provvedimento;
5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Franco Vaccaro** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE **Patrizia Minardi** \_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO NELLA PREMessa E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO **Antonio Ferrara**

IL PRESIDENTE

**Francesco Fanelli**

Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della Segreteria della Giunta



REGIONE BASILICATA